Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2035

18.11.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2035 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ([2]) (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ([3]) (il «protocollo»).

(2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi le paraffine clorurate a catena media con deroghe specifiche. Conformemente a quanto stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, l'Unione ha sostenuto l'inclusione delle paraffine clorurate a catena media nell'allegato A con deroghe specifiche ([4]).

(4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi le paraffine clorurate a catena media.

(5) Nel 2023 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (i «comitati») dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno adottato i rispettivi pareri ([5]) in merito a un fascicolo riguardante eventuali restrizioni presentato dall'ECHA e relativo alle paraffine clorurate a catena media a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). Entrambi i comitati si sono espressi a favore di una restrizione dell'immissione sul mercato delle paraffine clorurate a catena media. Il SEAC ha

([1]) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
([2]) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj.
([3]) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj.
([4]) Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (GU L, 2025/868, 12.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj).
([5]) 3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3.
([6]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

sostenuto una deroga all'immissione sul mercato per l'uso nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Detta deroga, inclusa nell'elenco delle deroghe specifiche concesse a norma della convenzione con decisione SC-12/10 della conferenza delle parti («decisione SC-12/10»), dovrebbe essere concessa anche a norma del regolamento (UE) 2019/1021, poiché risulta tuttora necessaria nell'Unione. Riguarda l'uso di paraffine clorurate a catena media come additivi per pressioni estreme nei fluidi per la lavorazione dei metalli utilizzati nelle operazioni «pesanti» di lavorazione dei metalli, che sono limitate a contesti professionali o industriali.

(6) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media che non sono oggetto di alcuna raccomandazione nei pareri dei comitati. Tali deroghe comprendono alcuni usi nei settori aerospaziale e della difesa, ossia adesivi e sigillanti, nastri utilizzati per l'incollaggio non strutturale, rivestimenti e vernici intumescenti per attrezzature spaziali e di difesa e relativi imballaggi, rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime. Comprendono anche altri usi nel settore della difesa, vale a dire vernici e rivestimenti per le munizioni e la marcatura di munizioni nonché munizioni pirotecniche destinate a dispositivi per la difesa. Tali usi non erano noti al momento dell'adozione dei pareri dei comitati. Considerando il lungo periodo di tempo necessario per consentire l'individuazione di alternative alle paraffine clorurate a catena media e la sostituzione di tali sostanze per gli usi citati nei settori aerospaziale e della difesa, che sono fortemente regolamentati, le deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.

(7) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media nel settore medico e per i pezzi di ricambio che non sono oggetto di alcuna raccomandazione nei pareri dei comitati. Tali deroghe comprendono l'uso in fili e cavi nei dispositivi medici e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Sono compresi anche gli usi nei pezzi di ricambio e nella riparazione di i) veicoli a motore terrestri e macchinari utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, della silvicoltura e negli interventi paesaggistici, ii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di misurazione, analisi, fabbricazione, controllo, monitoraggio, prova e ispezione e iii) applicazioni aerospaziali e di difesa. Considerando il volume limitato di paraffine clorurate a catena media utilizzate nei dispositivi medici e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nei pezzi di ricambio e per la riparazione di articoli e considerando l'importanza di prevenire l'obsolescenza prematura di tali articoli, le deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.

(8) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media in altri settori. In alcuni casi è necessario un periodo transitorio di due anni per passare ad alternative. È pertanto opportuno prevedere una deroga specifica della durata di due anni per l'uso di paraffine clorurate a catena media nel cloruro di polivinile flessibile usato in fili e cavi destinati al settore edile, in sigillanti polisolfurici e schiume poliuretaniche monocomponente utilizzati per sigillare porte e finestre, nonché in rivestimenti impermeabili e rivestimenti anticorrosione. Per facilitare il riciclaggio delle schiume monocomponente, la deroga per il materiale recuperato contenente paraffine clorurate a catena media utilizzate per sigillare porte e finestre dovrebbe essere valida per cinque anni.

(9) La durata massima delle deroghe dovrebbe essere di cinque anni, con la possibilità di proroga per un ulteriore quinquennio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Ciò è particolarmente importante per la deroga relativa alle vernici e ai rivestimenti per le munizioni e la marcatura di munizioni, per cui si prevede che saranno necessari più di cinque anni per completare la sostituzione. In vista della conferenza delle parti prevista per maggio 2031, la Commissione riesaminerà la necessità di prorogare le deroghe specifiche dal momento che un'eventuale proroga di quelle applicabili alle paraffine clorurate a catena media a norma della convenzione dovrà essere decisa in tale sede.

(10) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli. A tale proposito gli articoli contenenti paraffine clorurate a catena media prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all'allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.

(11) Inoltre, in linea con la decisione SC-12/10, è opportuno concedere la deroga relativa all'immissione sul mercato e all'uso di paraffine clorurate a catena media in polimeri e gomme destinati a pezzi di ricambio per i) veicoli a motore terrestri e macchinari utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, della silvicoltura e negli interventi paesaggistici, ii) applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, iii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro e per determinati strumenti fino alla fine della vita utile dei prodotti interessati o fino al 31 dicembre 2041, se anteriore. È possibile che il ciclo di vita dei prodotti in alcune delle applicazioni citate si estenda oltre il 2041. L'immissione in commercio e l'uso di pezzi di ricambio per tali applicazioni, se presenti nel territorio dell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, dovrebbero pertanto essere consentiti anche dopo tale data.

(12) La decisione SC-12/10 stabilisce che le parti che si sono registrate per una deroga specifica per l'uso di paraffine clorurate a catena media per fluidi per la lavorazione dei metalli in contesti professionali o industriali dotati di sistemi di raccolta e in rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime devono adottare misure per proteggere i lavoratori. Per garantire un elevato livello di protezione di tutti i lavoratori, questo obbligo dovrebbe essere esteso a tutte le deroghe concesse nel presente regolamento. Inoltre, poiché le deroghe concesse potrebbero comportare l'emissione di paraffine clorurate a catena media e in linea con l'obiettivo sancito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 di ridurre al minimo il rilascio di inquinanti organici persistenti, è opportuno introdurre l'obbligo di ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente provenienti da tutti gli usi oggetto di deroghe.

(13) La decisione SC-12/10 incoraggia le parti a imporre ai fabbricanti di paraffine clorurate soggetti alla loro giurisdizione di comunicare agli utilizzatori a valle informazioni sulla presenza nei loro prodotti di determinati cloroalcani lineari con lunghezze della catena di carbonio nell'intervallo $C_{14\text{-}17}$. Nell'Unione tale obbligo dovrebbe essere introdotto per i fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine clorurate, che dovrebbero essere tenuti a fornire agli utilizzatori a valle le informazioni richieste nella scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1907/2006.

(14) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite generale per le paraffine clorurate a catena media presenti in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.

(15) È opportuno fissare un valore limite specifico del contaminante non intenzionale in tracce, valido per un periodo di due anni, per le paraffine clorurate a catena media presenti nei materiali recuperati dal riciclaggio di cavi e negli articoli prodotti con tali materiali, al fine di concedere ai responsabili del riciclaggio tempo sufficiente per adattarsi e ridurre la presenza di paraffine clorurate a catena media o per trovare una destinazione diversa per i materiali che non rispettano il valore limite generale per le paraffine clorurate a catena media presenti come contaminanti non intenzionali in tracce. Per ridurre le emissioni di paraffine clorurate a catena media e l'esposizione umana alle stesse, l'uso di materiale recuperato dal riciclaggio dei cavi dovrebbe essere limitato all'arredo stradale e ai blocchi a sostegno delle recinzioni.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.

(17) Affinché la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 si applichi contemporaneamente all'entrata in vigore della modifica della convenzione per l'Unione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
«Paraffine clorurate a catena media (MCCP) Per "paraffine clorurate a catena media" o "MCCP" si intende: sostanze o miscele contenenti uno qualsiasi dei seguenti cloroalcani lineari C_{14}–C_{17} nelle seguenti formule molecolari: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6.	[1] 85535-85-9 [2] 198840-65-2 [3] 1372804-76-6 e altri	[1] 287-477-0 [2] - [3] - e altri	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai cloroalcani lineari C_{14}–C_{17} delle seguenti formule molecolari: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6 presenti in sostanze, miscele o articoli, laddove la somma delle concentrazioni è pari o inferiore a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso). 2. In deroga al punto 1, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai cloroalcani lineari C_{14}–C_{17} delle seguenti formule molecolari: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$ dove y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$ dove y ≥ 6 laddove la somma delle concentrazioni è pari o inferiore a 20 000 mg/kg (2 % in peso) e se: — sono presenti in materiale recuperato dal riciclaggio dei cavi o in articoli prodotti con tale materiale, e — il materiale o gli articoli in cui sono presenti sono utilizzati nell'arredo stradale o in blocchi per sostenere recinzioni. Questo valore limite si applica fino al 16 dicembre 2028. 3. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle MCCP sono autorizzati nei seguenti casi: a) additivi per pressioni estreme nei fluidi per la lavorazione dei metalli utilizzati in contesti professionali o industriali nelle operazioni «pesanti» di lavorazione dei metalli e per i quali sono in atto sistemi di raccolta, fino al 31 dicembre 2036;

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			b) polimeri e gomme utilizzati nei pezzi di ricambio e nella riparazione di uno degli elementi seguenti: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchinari utilizzati in agricoltura, edilizia, silvicoltura o interventi paesaggistici, compreso il giardinaggio; iii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; iv) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746; v) strumenti di misurazione, analisi, fabbricazione, controllo, monitoraggio, prova e ispezione; vi) applicazioni aerospaziali e di difesa; per la cui produzione erano state inizialmente utilizzate MCCP, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2041, se questa data è anteriore; c) cloruro di polivinile flessibile in i) fili e cavi nel settore edile, fino al 16 dicembre 2028; ii) fili e cavi nei dispositivi medici e relativi accessori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativi accessori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, fino al 16 dicembre 2031;

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			d) adesivi e sigillanti, limitatamente a: i) sigillanti polisolfurici e schiume poliuretaniche monocomponente utilizzati per sigillare porte e finestre, fino al 16 dicembre 2028; ii) schiume poliuretaniche monocomponente, contenenti o costituite da materiali recuperati contenenti MCCP, utilizzate per sigillare porte e finestre, a condizione che il contenitore della schiuma possa essere etichettato per indicare la presenza di materiale recuperato, fino al 16 dicembre 2031; iii) rivestimenti impermeabili e rivestimenti anticorrosione, fino al 16 dicembre 2028; iv) applicazioni aerospaziali e di difesa, fino al 16 dicembre 2031; e) nastro utilizzato per l'incollaggio non strutturale in applicazioni aerospaziali e di difesa, fino al 16 dicembre 2031; f) vernici e rivestimenti per munizioni e marcature di munizioni, fino al 16 dicembre 2031; g) munizioni pirotecniche destinate a dispositivi per la difesa per ottenere effetti specifici, fino al 31 dicembre 2041; h) rivestimenti e vernici intumescenti per attrezzature spaziali e di difesa e relativi imballaggi per proteggere dalle temperature estreme, fino al 31 dicembre 2041; i) rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime laddove le MCCP erano inizialmente utilizzate nella produzione di tali attrezzature, fino alla fine del ciclo di vita delle attrezzature.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			4. I rilasci di MCCP nell'ambiente sono evitati durante la fabbricazione e l'uso industriale e professionale delle MCCP oggetto di una deroga di cui al punto 3 e, se ciò non fosse possibile, ridotti il più possibile. L'esposizione dei lavoratori è ridotta al minimo conformemente all'articolo 6 della direttiva 98/24/CE del Consiglio (*). 5. Gli articoli contenenti MCCP già in uso nell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga di cui al punto 3, lettere da b) a h), o prima, possono continuare a essere utilizzati. 6. Sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso dei pezzi di ricambio contenenti MCCP di cui al punto 3, lettera b), che sono presenti nel territorio dell'Unione prima del 1º gennaio 2042. 7. I fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine clorurate che immettono sul mercato sostanze o miscele contenenti i cloroalcani di cui al punto 1 forniscono, nella scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1907/2006, informazioni riguardanti: a) la somma delle concentrazioni dei cloroalcani di cui al punto 1, se presenti; b) quando la somma di cui alla lettera a) è superiore a 0,1 % p/p, le misure di gestione del rischio e le condizioni operative appropriate per ridurre al minimo i rilasci e l'esposizione. 8. I fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine clorurate determinano la somma di cui al punto 7, lettera a), utilizzando lotti rappresentativi di paraffine clorurate fabbricate secondo le stesse specifiche tecniche dallo stesso fabbricante. Il livello è determinato utilizzando metodi analitici convalidati. Su richiesta, alle autorità competenti è fornita una descrizione dei metodi analitici utilizzati e dei risultati ottenuti per calcolare la somma di cui al punto 7, lettera a).

(*) Direttiva del Consiglio 98/24/CE, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/2024-04-08).»